

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 3 luglio 2025 - n. 9481

2021IT16RFP010 - «Misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUPE42E22001190009 - 23° provvedimento di non ammissibilità

LA DIRIGENTE DELLA U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. 5 febbraio 2018, n. 22, «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito, per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. del 20 giugno 2023, n. XII/42;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, «Assessment al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali» che, all'art. 4, comma 5, lett. b), istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, («Legge di contabilità e finanza pubblica»), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi

realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione 2016/C/262/01 della Commissione europea del 19 luglio 2016 sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE);
- la Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione europea del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» e, in particolare, l'art. 1 («Campo di applicazione»), l'art. 2 («Definizioni») e, in particolare, quella di «impresa unica», l'art. 3 («Aiuti de minimis»), l'art. 4 («Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo»), l'art. 5 («Cumulo») e l'art. 6 («Controllo»);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e in particolare:
 - i principi imposti dagli artt. 1 («Campi di applicazione»), art. 2 («Definizioni»), art. 4 («Soglie di notifica»), art. 5 («Trasparenza degli aiuti»), art. 6 («Effetti di incentivazione»), art. 7 («Intensità di aiuto e costi ammissibili»), art. 8, par. 3, lett. a) («Cumulo»), art. 9 («Pubblicazione e informazione»), art. 11 («Relazioni») e art. 12 («Controllo»);
 - l'art. 17 («Aiuti agli investimenti a favore delle PMI»);
 - l'art. 14 («Aiuti a finalità regionale agli investimenti»), par. 1, 2, 3, 4 lett. a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'art. 107, par. 3, lett. a) e c), TFUE, ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C(2021)2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione europea ha adottato gli orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) e c), TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C(2021)8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui la Commissione europea ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) TFUE;
- la Decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione europea ha approvato la modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta stessa le zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» e, in particolare, l'art. 1 («Campo di applicazione»), l'art. 2 («Definizioni») e, in particolare, quella di «impresa unica», l'art. 3 («Aiuti de minimis»), l'art. 4 («Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo»), l'art. 5 («Cumulo»), l'art. 6 («Monitoraggio e comunicazione») che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 11 Luglio 2025

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640, con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» in attuazione della d.g.r. n. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752, con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei Comuni della Lombardia, di cui all'allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900, di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle misure «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Linea Green» previste dalla d.g.r. del 15 dicembre 2022, n. 7595 - PR FESR 2021-2027;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928, «Misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale»» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - «Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»»;
- il decreto 2 febbraio 2024, n. 1990, di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;

Richiamate:

- la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;
- la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta il 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

Considerato che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972, si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.3, è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 5 giugno 2023;

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595, ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» l'agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e, in particolare, nell'alveo dell'art. 17 («Aiuti agli investimenti a favore delle PMI») e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12;

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento «de minimis»;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell'art. 14 («Aiuti a finalità regionale agli investimenti»), parr. 1, 2, 3, 4 lett. a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento «de minimis»;
 - per modifiche ampliative, con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700, che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58, par. 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti - Linea sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'art. C.2 dell'avviso («Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse») prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi Online (ora Bandi e Servizi), e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a. in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 («Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità»), C.3.a («Modalità e tempi del procedimento»), C.3.b («Verifica di ammissibilità delle domande») e C.3.c («Valutazione delle domande») dell'avviso di cui al decreto 29 marzo 2023, n. 4640, e al decreto 2 febbraio 2024, n. 1990, e nell'Accordo di finanziamento;
- l'art. C.3.c dell'avviso stabilisce:
 - che nella fase di valutazione delle domande viene effettuata la verifica della coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a (pena la non ammissione);
 - i criteri per l'assegnazione del punteggio e che il punteggio complessivo, comprensivo della premialità, da conseguire per essere ammessi all'agevolazione è pari ad almeno 60 punti;
- al termine della valutazione delle domande, il soggetto gestore provvede a trasmettere al responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3.e dell'avviso, il responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'agevolazione;

Preso atto dell'esito negativo, corredato dalle relative motivazioni, dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a., ai sensi dell'art. C.3.c, riferita alla domanda con ID 6753290 presentata da ORTLES s.r.l. (C.F. 00683860142) indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'allegato A che riporta la suddetta domanda non ammessa con la relativa motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che all'impresa ORTLES s.r.l. indicata nel suddetto allegato A è stato inviato il preavviso di non ammissibilità con l'indi-

cazione della motivazione, concedendo 15 giorni dal ricevimento dello stesso per la trasmissione di eventuali controdeduzioni;

Dato atto che non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di non ammissibilità da parte dall'impresa ORTLES s.r.l. (domanda con ID 6753290);

Ritenuto, pertanto, di non ammettere all'agevolazione prevista dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» la domanda con ID 6753290 presentata da ORTLES s.r.l. per le motivazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è diritto dell'interessato esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;
- la d.g.r. 3 giugno 2024, n. XII/2431 che ha approvato l'VIII Provvedimento organizzativo del 2024 confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, commercio e raccordo con la DG URI»;

Richiamato il decreto 1° luglio 2025, n. 9318 con il quale il responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI – Misura Investimenti – Linea sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto altresì che il presente provvedimento:

- non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- è assunto nei termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2, dell'avviso;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» ed il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1, «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di non ammettere all'agevolazione prevista dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» la domanda con ID 6753290 presentata da ORTLES s.r.l., per le motivazioni indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è diritto dell'interessato sopra indicato esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad esclusione dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul sito regionale dedicato alla Programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiefesr2021-2027>) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a ORTLES s.r.l. e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini